

MISSIONE 4 – Art. 25 DL 24 FEBBRAIO 2023 n. 13 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 25 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha introdotto misure semplificatorie rispetto all'organizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'art. 16-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 .

Scopo della novella è quello di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla **Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR.** La riforma in questione mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera. A tal fine il PNRR prevede l'istituzione di un organismo qualificato (denominato Scuola di Alta Formazione), deputato:

alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line;

alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento.

Il PNRR specifica che la Scuola di Alta Formazione è una struttura leggera, funzionale all'erogazione on line dei corsi di formazione, dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale. Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. La Scuola svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa, che si svolgerà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere.

L'attuazione della riforma sarà a carico del Ministero dell'Istruzione. La promulgazione della legge è prevista nel 2022 e la piena attuazione della riforma avverrà entro il 2025.

La riforma prevista dal PNRR ha visto attuazione con l'introduzione del citato art. 16-bis del D.Lgs. n. 59/2017, il quale istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, con sede legale in Roma. La Scuola:

promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

La Scuola è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, essa si avvale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),

Sono organi della Scuola di alta formazione dell'istruzione il Presidente, il Comitato d'indirizzo, la Direzione Generale e il Comitato scientifico internazionale.

Il Presidente, ai sensi del comma 4, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dell'istruzione), ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo.

Egli è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il direttore generale e sentito il Comitato d'indirizzo.

Il Comitato d'indirizzo è presieduto dal Presidente della Scuola e si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale (comma 5).

Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale.

Il sesto comma istituisce la Direzione generale presso la Scuola. Si tratta della previsione normativa oggetto di revisione ad opera del citato art. 25 del D.L. n. 13/2023, il quale ha modificato le modalità di nomina del Direttore Generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione ed ha esteso la platea di coloro che possono essere nominati. La novella, infine, ha espunto il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

Entrando nello specifico della nuova disciplina, la nomina del Direttore Generale è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri il quale individua il titolare di tale ufficio con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito:

tra i dirigenti di prima e seconda fascia dello stesso Ministro dell'istruzione e del merito, con collocamento nella posizione di fuori ruolo;

tra dirigenti di altre amministrazioni;

tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale.

Il Direttore Generale resta in carica per tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il Comitato scientifico internazionale (di cui al comma 7), è istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. È composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e rimane in carica quattro anni.